



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 93/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “CANALE 5”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Dalle risultanze del monitoraggio d’ufficio è stato rilevato che nel corso della puntata del programma “*Pomeriggio Cinque*” mandata in onda in data 20 novembre 2015 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Canale 5*” fornito dalla società R.T.I - Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, sono stati trasmessi, in fascia oraria protetta, contenuti riguardanti:

- un caso di cronaca nera inerente all’omicidio del minore Lorys Stival;
- un contributo audio riferito all’attentato terroristico accaduto nel Teatro Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015.

In data 25 gennaio 2016 con atto cont. n. 5/16/DCA/N. 2657/SM/MZ l’Autorità ha accertato, contestato e notificato alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “RTI”), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “*Canale 5*”, la presunta violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6

del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto i contenuti monitorati sono stati ritenuti nocivi ad un pubblico di minori.

## **2. Deduzioni della Società**

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0006094 del 10 febbraio 2016 e nel corso dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in Roma in data 2 marzo 2016, RTI ha precisato che "*Pomeriggio Cinque*" è un programma di approfondimento pomeridiano sotto la testata giornalistica "*Videonews*" (rubricata nel registro dei programmi come "*programma informativo/approfondimento*", genere "*rubrica approfondimento testata giornalistica*"), che tratta temi di attualità, compresa la cronaca nera, privo di qualsiasi interesse per i bambini o i minori in generale. L'attenzione rivolta dalla puntata del 20 novembre 2015 all'omicidio Stival è legata al fatto che il medesimo giorno si era tenuta l'udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Veronica Panarello, madre della vittima. Pochi giorni prima, la donna aveva reso alla magistratura inquirente una nuova versione dell'accaduto. Si trattava, quindi, di un momento di svolta radicale del caso, notizia di stretta attualità e come tale diffusa da tutti i media televisivi, Internet e la stampa. Il programma ha utilizzato, quali strumenti di informazione e discussione, una lunga intervista con il difensore dell'accusata ed alcuni stralci del materiale processuale, peraltro in massima parte già diffusi da altre fonti giornalistiche anche televisive.

Sempre nel merito, RTI ha giustificato, ai fini della comprensione della cronaca, la decisione di trasmettere il video del sopralluogo nella casa di Veronica Panarello ed il colloquio avuto in carcere con il marito. Tali filmati – ufficialmente forniti a tutti i mezzi di comunicazione dalle forze dell'ordine – sono stati mandati in onda dopo un'analisi puntuale dei contenuti, selezionando solo i passaggi funzionali al dibattito in studio sulla comprensione della mutata posizione processuale dell'imputata, determinata dalla progressiva presa d'atto di aver rimosso l'accaduto.

Il dibattito in studio si è incentrato sulle tematiche psicologiche e psichiatriche dello *shock* e della "rimozione" di quanto agito da parte dell'imputata. La Società ha precisato che non sono stati forniti particolari sulle dinamiche del delitto o sugli aspetti medico-legali e non sono state mostrate immagini di atti di violenza o in alcun modo raccapriccianti. Il programma, secondo la Società non conteneva neppure una "narrazione", nel senso di ricostruzione più o meno analitica, dell'omicidio o dell'occultamento di cadavere, ma esclusivamente accenni frammentari (tratti dal materiale processuale) alle dichiarazioni dell'accusata circa un presunto "incidente" ed il comportamento che la medesima avrebbe, in seguito, tenuto.

La conduttrice si è limitata a sottolineare l'incompatibilità della ricostruzione proposta dall'accusata con il naturale istinto materno, senza far riferimento ad alcun particolare delle modalità di commissione del delitto.

Anche il dibattito con l'avvocato dell'accusata si è concentrato esclusivamente sulle procedure giudiziarie e sull'opportunità di ricorrere alla perizia psichiatrica per l'imputata.

Ad avviso dell'Emittente il programma non si è avvalso né di contributi del genere "*docufiction*" né di ricostruzioni verbali o mimiche del delitto, come accaduto in altri e ben diversi programmi dedicati a casi di omicidio in danno di minori.

Il programma, inoltre, si è attenuto al criterio di essenzialità previsto dal Codice media e minori, evitando di divulgare sia l'immagine della vittima (peraltro già ampiamente diffusa da tutti i media) sia qualunque informazione sulla medesima e limitandosi a fornire i soli elementi necessari a comprendere che cosa l'accusata avesse, effettivamente, riferito agli inquirenti, modificando la propria precedente versione dei fatti.

Per quanto riguarda la parte del programma dedicata all'attentato terroristico presso il locale parigino "Bataclan", ed in particolare la messa in onda del contributo audio della registrazione è stato trasmesso un documento audio di straordinario valore informativo, preceduto da avvertenza della conduttrice circa la natura "*scioccante*" del medesimo.

Il programma non ha mostrato immagini cruente (comunque ben note al pubblico, perché ampiamente diffuse da tutti i media nel giorno della strage e in quelli immediatamente successivi). L'audio proposto è stato piuttosto accompagnato da fotogrammi di momenti sereni del concerto precedenti l'attacco, proprio con lo scopo di depotenziare il livello di drammaticità del fatto a cui l'audio faceva riferimento. Audio di bassa qualità, poiché registrato da un telefono cellulare, che pur consentendo di cogliere la drammaticità dell'evento, non risultava neppure chiaramente comprensibile, nei suoi esatti contenuti, dai telespettatori né, tanto meno, dai bambini in ipotesi all'ascolto. Non può, ragionevolmente, ipotizzarsi nemmeno che anche gli adolescenti all'ascolto potessero o dovessero essere tenuti all'oscuro di un fatto così grave ed importante, peraltro già a loro ampiamente noto a causa della sua universale risonanza.

RTI ha ritenuto opportuno trasmettere, per la durata di due minuti, il contributo audio in questione proprio alla luce dello straordinario valore informativo dello stesso, ed in considerazione della rilevanza sociale della notizia e dell'eccezionalità dell'evento: per la prima volta veniva diffuso e commentato dallo stesso autore, a pochi giorni dalla strage, un documento che restituiva al pubblico la reale percezione di quanto accaduto all'interno del teatro.

Alla luce degli elementi prospettati, RTI ha chiesto che l'Autorità disponga l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società R.T.I - Reti Televisive Italiane S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0006094 del 10 febbraio 2016 e in sede di audizione tenutasi il 2 marzo 2016 si ritengono accoglibili anche alla luce dei nuovi elementi che sono emersi in sede procedimentale.

La tematica trattata nel corso del programma "*Pomeriggio Cinque*", andato in onda su "*Canale 5*" il giorno 20 novembre 2015 dalle ore 17:08 (inizio trasmissione) circa, riguarda l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla competente Procura della Repubblica nei confronti della Signora Panarello per omicidio

doloso e occultamento di cadavere, tenutasi nello stesso giorno di messa in onda del programma contestato.

Dall'attività istruttoria e di analisi del contenuto è emerso che le criticità contenute nel programma "*Pomeriggio Cinque*", andato in onda su "*Canale 5*" il giorno 20 novembre 2015 dalle ore 17:08 (inizio trasmissione) circa, appaiono controbilanciate da una serie di elementi di cui è necessario tener conto nella valutazione della potenziale nocività del testo televisivo preso in esame.

I filmati trasmessi nel corso della puntata relativi al sopralluogo della Signora Panarello nella propria abitazione e al colloquio avuto in carcere con il marito, seppur connotati da drammaticità, connaturata alla tematica trattata, appaiono funzionali alla comprensione della mutata posizione processuale della donna indagata, verosimilmente connessa alla progressiva presa di coscienza di quanto accaduto il giorno dell'omicidio. Nello specifico, la rievocazione delle azioni compiute il giorno della scomparsa di Lorys Stival e del dialogo avuto con il bambino gli istanti prima della sua morte appaiono finalizzate a render conto del vissuto della donna, con riguardo all'attivazione di possibili meccanismi psicologici di rimozione. Occorre, inoltre, prendere in esame le accortezze adottate dall'emittente nella selezione dei contenuti. Da questo punto di vista, l'emittente ha mandato in onda solo alcuni frammenti dei filmati, in suo possesso, funzionali alla comprensione della tematica trattata nel corso del programma e, comunque, non ha trasmesso alcuna immagine ritraente il minore. Le accortezze adottate dall'emittente, che peraltro non si è soffermata morbosamente su descrizioni minuziose dei fatti oggetto del servizio, sono risultate idonee ad attenuare la tonalità emotiva dei contenuti. Pertanto le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di temperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione.

Per quanto riguarda la parte del programma dedicata all'attentato terroristico presso il locale parigino "Bataclan", occorre tener conto del valore informativo del contributo audio inedito e commentato dallo stesso autore a pochi giorni dalla strage terroristica. Pur in assenza di avviso formalizzato ai sensi del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, il conduttore, definendo il video "*scioccante*", ha comunque rivelato le problematicità del servizio e preavvisato i telespettatori circa le criticità del contributo audio, consentendo agli adulti di esercitare la funzione educativa e di sostegno nei confronti dei minori in ascolto. Occorre considerare, anche in questo caso, le cautele adottate dall'emittente che, contestualmente alla messa in onda del contributo audio, ha trasmesso immagini non ritraenti scene inerenti all'attentato. Infine, è da tenere in debita considerazione il verbale del Comitato media e minori, acquisito in sede di audizione, che nella seduta del 19 gennaio 2016, in seguito alla visione in plenaria del programma "*Pomeriggio Cinque*" in onda su Canale 5 il 20 novembre 2015 e, in particolare, del servizio sulla strage di Parigi al teatro Bataclan ha provveduto all'archiviazione del caso, non riscontrando elementi di criticità (prot. n. 77/15).

Con riferimento alla programmazione mandata in onda in fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19.00), si reputa opportuna l'adozione di cautele rafforzate e idonei accorgimenti tecnici volti ad escludere, in ogni caso, lesioni dell'armonico sviluppo della

personalità dei minori in ascolto e violazioni del loro diritto alla riservatezza, tenuto conto che il legislatore ha ritenuto “prevalente” l’interesse della persona minorenni nel solo caso in cui la trasmissione del programma radiotelevisivo esponga i beni specificamente protetti (sviluppo psichico o morale dei minori, appunto) al rischio concreto di nocimento, restando, in ogni altro caso, pienamente garantita la libertà dell’informazione radiotelevisiva (salva, ovviamente, l’eventuale operatività di limiti diversi) (Cass. civ. Sez I, 25-08-2005, n. 17284) e che, comunque, la tutela dei minori rappresenta valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi, quale quello dell’informazione, che, sebbene garantiti, devono sempre recedere a fronte dell’interesse volto alla salvaguardia dell’integrità psicologica dei predetti soggetti (Cons. Stato Sez. III, 02-03-2011, n. 1276);

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il programma esaminato risulta conforme all’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È disposta l’archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi